

Servizio di tesoreria: opera l'esenzione IVA

Scritto da Interdata Cuzzola | 01/06/2020

Con la recente risposta ad interpello n. 154 del 28 maggio 2020, l'Agenzia delle Entrate ha ribadito che le prestazioni rese da una banca ad un istituto scolastico per il servizio di tesoreria (ma il principio è estensibile anche al Comune) sono esenti IVA ex art. 10 del d.P.R. n. 633 del 1972.

Il comma 1 n. 1) di tale articolo, infatti, prevede che sono esenti *«le prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento; l'assunzione di impegni di natura finanziaria, l'assunzione di fidejussioni e di altre garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte dei concedenti; le dilazioni di pagamento, le operazioni, compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di crediti; la gestione di fondi comuni di investimento e di fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, le dilazioni di pagamento e le gestioni similari e il servizio bancoposta»*.

Secondo gli esperti dell'Agenzia, l'esenzione deve essere riconosciuta per le operazioni di gestione del conto corrente, di incassi e di pagamenti e per l'attivazione e alla gestione di carte di credito; al contrario, i servizi di custodia e di amministrazione di titoli e valori sono espressamente esclusi dal regime di esenzione dall'art. 10, comma 1, n. 4), in quanto eventuali, opzionali e non strettamente connessi con la gestione degli incassi e pagamenti: conseguentemente, i relativi corrispettivi saranno da assoggettare all'aliquota ordinaria IVA.

Come accennato, il principio è valido anche per il Comune: ed infatti, già la risalente risoluzione del Ministero delle Finanze n. 17/E del 7 febbraio 2001 aveva affermato l'operatività dell'esenzione IVA per il contributo pagato dal Comune all'istituto di credito per il servizio di tesoreria, sul presupposto che detto servizio rientra fra le attività proprie istituzionali dell'ente e non commerciali.